



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/03/2018 U-rsp/1634/2018



presso il
Ministero della Giustizia

Al Sindaco del Comune di Catania, Avv. Enzo Bianco
comune.catania@pec.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Direttore Area Urbanistica e Gestione del Territorio -
Decoro Urbano, Ing. Biagio Bisignani
direttore.urbanistica@comune.catania.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania
ordine.catania@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti di Catania
ordinearchitetticatania@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri di Catania
collegio.catania@geopec.it

Al Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Al Consiglio Nazionale dei Geometri
cnq@geopec.it

All'Autorità Portuale del mare di Sicilia Orientale
portoaugusta@pec.it

Oggetto: *Programma innovativo in ambito urbano "porti e stazioni" idee per un Masterplan - riqualificazione del waterfront e delle zone d'interazione della città con il porto e la ferrovia - CIG: zd32077cd3 – CUP d62d17000000001.*

Egregio Sindaco,

con riferimento al bando di gara in oggetto, si evidenzia quanto segue:

1. Il comune di Catania ha indetto un concorso di idee relativo al "Masterplan – Riqualificazione degli ambiti urbani di interazione della città con porto e ferrovia". In particolare il bando articola la procedura in due fasi: la prima pre-selettiva diretta all'individuazione dei migliori sette concorrenti scelti sulla base dei *curricula* e del miglior approccio metodologico–disciplinare (valutati rispettivamente con 70 punti e 30 punti); la seconda fase riguarda, invece, la selezione della migliore idea metodologica. Si prevede altresì (punto 6.6.2) che ogni professionista del gruppo di

progettazione potrà assolvere **al massimo a due discipline contemporaneamente** (fra quelle richieste dal bando al fine della predisposizione dell'idea progettuale) dichiarandole espressamente. Non è previsto l'affidamento di incarichi di progettazione al vincitore del concorso. Ai fini della partecipazione, si richiede il requisito di qualificazione dell'esecuzione di almeno tre progetti urbanistici (fra i quali almeno uno relativo a *waterfront*) relativi ad agglomerati urbani con popolazione non inferiore ai 100mila abitanti.

2. In via generale si deve rilevare che l'amministrazione ha previsto un'articolazione del concorso non rispondente a quella tipica di cui all'art. 156 del Codice dei contratti. Difatti, ove sia indetto un concorso a doppia fase, la prima è diretta all'individuazione dell'idea e la seconda all'acquisizione di un livello progettuale più definito (di fattibilità ovvero addirittura definitivo sotto il profilo architettonico). Una fase meramente pre-selettiva volta alla sola selezione dei concorrenti non solo, quindi, non è prevista dal quadro normativo di riferimento, ma rappresenta anche una contraddizione rispetto alla *ratio* che informa il concorso che, come noto, integra gli estremi di un'offerta della p.a. rivolta al pubblico per ottenere idee utili da sviluppare tecnicamente. Il concorso, in buona sostanza, si fonda sulla necessità di garantire la massima partecipazione e non appare compatibile con pre-selezioni volte a limitare il numero dei candidati ammessi a presentare l'idea progettuale.

3. Appare altresì non compatibile con i principi di derivazione europei che informano anche il nostro ordinamento la prescrizione (6.6.2) che limita, all'interno del gruppo di progettazione, l'ambito delle competenze specialistiche del singolo professionista. Il professionista potrà prendere parte al gruppo di progettazione nei limiti della propria competenza professionale che, tuttavia, potrebbe estendersi anche a più di due ambiti disciplinari.

4. Per quanto concerne la disposizione che prevede, a pena di inammissibilità, una (rilevante) esperienza pregressa in materia di progettazione urbana, si segnala la sua difficile conciliabilità con quanto previsto dall'art. 156, comma 7 del Codice che fissa percentuali minime di partecipazione di giovani professionisti. Difatti, imporre requisiti di qualificazione del tipo di quelli prescritti dal bando vorrebbe dire escludere dalla partecipazione (e dunque dalla successiva selezione di cui al comma 7 dell'art. 156) candidati con meno di cinque anni di iscrizione essendo evidentemente impossibile la maturazione, da parte dei medesimi, della richiesta esperienza pregressa se non artificiosamente attraverso il ricorso all'avvalimento ovvero attraverso in un RTI dove, però, il giovane professionista dovrebbe essere il capogruppo. D'altra parte, il "peso" del requisito di qualificazione è ulteriormente aggravato proprio dai criteri di pre-selezione dei candidati individuati dal bando di gara che assegna ben 70 punti all'esperienza curriculare e 30 punti alla qualità metodologica della proposta. È pertanto evidente la volontà di valorizzare profili diversi da quelli propriamente di merito della proposta che, invece, dovrebbero informare il concorso di idee.

5. In via più generale, e sempre per quanto concerne i requisiti di qualificazione, occorre precisare che l'art. 152, comma 5 del Codice consente al vincitore del concorso di costituire un raggruppamento al fine di comprovare il possesso dei requisiti, ma ai **solii fini** della predisposizione della progettazione **esecutiva**. La norma in questione si applica anche ai concorsi di idee in forza della clausola generale di rinvio di cui all'art. 156 comma 1 del Codice (rispetto alla precedente versione del codice - del d.lgs. 163/2006 - la norma in questione non reca più l'inciso "in quanto compatibili"). Anche per tali ultimi concorsi di idee è, difatti, prevista la possibilità di affidare al vincitore del concorso (in due gradi) la progettazione esecutiva se in possesso dei requisiti necessari (ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 156). Dispone, altresì, il comma 6 del medesimo art. 156 che: "*La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei*


successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare". Non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che, una volta riconosciuta la possibilità di ricorrere al RTP (ed in verità, il principio appare quasi pleonastico alla luce dei principi europei che informano la disciplina dei contratti pubblici) per la prova dei requisiti necessari all'esecuzione della progettazione esecutiva che rappresenta il livello progettuale di maggiore complessità, non può escludersi tale possibilità per l'esecuzione degli altri (prodromici) livelli progettuali.

6. Premesso che il raggiungimento dei requisiti di qualificazione attraverso forme di aggregazione è uno dei principi cardine a garanzia della concorrenza (ed in quanto tale non può essere limitato o escluso dal legislatore statale e perciò deve essere ritenuto liberamente utilizzabile anche nei concorsi di idee), una lettura della disposizione che si mostri coerente con il vigente quadro normativo di riferimento, dovrebbe lasciar deporre nel senso che il legislatore, nel consentire al candidato vincitore del concorso di comprovare i requisiti di qualificazione per l'esecuzione della progettazione (di livello esecutivo) attraverso un raggruppamento, abbia invero voluto sottolineare la rilevanza dei requisiti solamente per tali attività successive allo svolgimento del concorso, indirettamente **escludendola per la fase del concorso.**

Per quanto sopra evidenziato, si invita Codesta Amministrazione a ritirare in autotutela il bando in oggetto, al fine di rettificare le anomalie riscontrate che lo renderebbero illegittimo.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
Ing. Angelo Valsecchi



Il Presidente
Ing. Armando Zambrano

